

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 11 gennaio 1950

**SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.

ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.

ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80, e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80, sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 ottobre 1949, n. 991.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma Pag. 121

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 dicembre 1949, n. 992.

Modificazione al decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 1948, n. 209, relativo al collocamento fuori ruolo
di agenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
Pag. 123

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 ottobre 1949.

Rinnovazione del Consorzio provinciale di rimboschimenti
di Treviso e contributo statale a favore del Consorzio stesso.
Pag. 124

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1949.

Sottoposizione a liquidazione del Consorzio agrario pro-
vinciale di Sondrio e nomina del commissario liquidatore.
Pag. 124

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1949.

Sostituzione del vice commissario governativo del Con-
sorzio agrario provinciale di Verona Pag. 125

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE
E LA SANITA PUBBLICA 15 novembre 1949.

Riconoscimento ufficiale della scuola istituita a Catania
per la preparazione delle maestranze all'uso del solfuro di
carbonio . Pag. 125

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Riconoscimento della qualifica di
stazione di soggiorno e turismo dell'intero territorio del
comune di Santo Stefano d'Aveto (Genova) Pag. 125

Ministero del tesoro: Diffida per smarrimento di buoni del
Tesoro Pag. 126

Banca d'Italia: Elenco dei premi sorteggiati nelle estra-
zioni dalla 90ª alla 100ª del prestito a premi a favore della
Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vec-
chiaia degli operai e della Società « Dante Alighieri ».
Pag. 126

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del tesoro: Proroga del termine per la presenta-
zione delle domande per la partecipazione al concorso a
duecentosettantotto posti di vice segretario in prova nel
ruolo di gruppo A della ragioneria generale dello Stato,
riservato al personale di ruolo e non di ruolo del Mini-
stero del tesoro e delle altre Amministrazioni statali.
Pag. 128

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 8 DEL-
L'11 GENNAIO 1950:

Ministero della difesa - Esercito: Ricompense al valor mi-
litare.

(1575 - 1705 - 1948 - 2107)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 ottobre 1949, n. 991.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di
Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ro-
ma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350,
modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734
e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche della predetta Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico.

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma è ulteriormente modificato come appresso:

Scuola di filologia classica

L'art. 210 è sostituito dal seguente: Il corso della scuola di filologia classica ha la durata di due anni. Alla scuola possono iscriversi i laureati in materia classica con ottima votazione, a giudizio insindacabile del Consiglio della scuola.

Gli insegnamenti costitutivi della scuola sono i seguenti:

- 1) letteratura latina;
- 2) letteratura greca;
- 3) filologia greco-latina;
- 4) glottologia;
- 5) filologia bizantina;
- 6) lingua e letteratura neo-greca;
- 7) letteratura latina del medio-evo;
- 8) antichità greco-romane.

Possono inoltre essere impartiti dalla scuola corsi speciali di:

- 1) metodologia e storia della filologia classica;
- 2) grammatica della lingua greca e latina;
- 3) papirologia e paleografia.

L'art. 211 è sostituito dal seguente: E' d'obbligo: a) la frequenza di quattro materie del gruppo A e di una del gruppo B; b) l'esame biennale della letteratura latina, della letteratura greca e di un'altra materia a scelta; c) un lavoro scritto in latino su argomento letterario.

Per le materie per le quali non si richiede l'esame, è indispensabile il giudizio del professore sul profitto del perfezionando, soprattutto nelle esercitazioni.

Il conseguimento del diploma di perfezionamento in filologia classica è subordinato all'approvazione di una tesi di argomento filologico o letterario consigliato da un professore della scuola.

Scuola di storia antica

L'art. 232 è sostituito dal seguente: Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti:

- 1) storia greca;
- 2) storia romana con esercitazioni di epigrafia latina;
- 3) epigrafia greca;
- 4) antichità greche e romane;
- 5) archeologia e storia dell'arte antica;
- 6) geografia;
- 7) storia della filosofia antica;
- 8) numismatica;

- 9) filologia bizantina;
- 10) storia del diritto romano;
- 11) diritto romano;
- 12) economia politica;
- 13) storia delle religioni;
- 14) storia del cristianesimo;
- 15) papirologia;
- 16) papirologia giuridica;
- 17) topografia dell'Italia antica;
- 18) archeologia dell'Africa italiana;
- 19) topografia romana;
- 20) etruscologia e archeologia italiana.

L'art. 233 è sostituito dal seguente: Durante il biennio della scuola gli studenti debbono frequentare la materia nella quale intendono perfezionarsi, che sarà biennale, ed altri cinque annuali, scelte tra quelle elencate nell'articolo precedente.

Queste ultime potranno essere sostituite con altre della Facoltà di lettere o di altra Facoltà, previ accordi tra il direttore della scuola e lo studente.

Su tre delle cinque materie sopradette gli studenti devono sostenere i rispettivi esami annuali.

Scuola di storia medioevale e moderna

L'art. 236 è sostituito dal seguente: Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti:

- 1) storia medioevale;
- 2) storia moderna;
- 3) storia del risorgimento italiano;
- 4) paleografia diplomatica;
- 5) storia del cristianesimo;
- 6) storia romana;
- 7) geografia;
- 8) storia dell'arte medioevale;
- 9) storia dell'arte del rinascimento e moderna;
- 10) letteratura del medioevo;
- 11) storia del diritto italiano;
- 12) storia economica;
- 13) diritto costituzionale;
- 14) economia politica;
- 15) statistica;
- 16) diritto internazionale.

L'art. 237 è sostituito dal seguente: Durante il biennio della scuola, gli studenti devono frequentare le lezioni della materia nella quale intendono perfezionarsi, che sarà biennale, di altre cinque annuali, delle quali due designate dal Consiglio della scuola e tre a scelta, e partecipare alle esercitazioni.

Al termine del biennio, gli studenti devono presentare una dissertazione scritta su argomento attinente alla materia scelta per il perfezionamento.

Scuola di storia dell'arte medioevale e moderna

L'art. 246 è sostituito dal seguente: La scuola si propone il perfezionamento e l'addestramento pratico dei giovani che intendono dedicarsi agli studi dell'arte medioevale e moderna.

Si possono iscrivere alla scuola i laureati in lettere, in filosofia, in materie letterarie, in architettura ed ingegneria civile.

L'art. 247 è sostituito dal seguente: Gli anni di corso della scuola sono tre, da compiere i primi due con regolare frequenza alle lezioni degli insegnamenti costitutivi della scuola stessa. Nel terzo anno gli iscritti attenderanno più particolarmente alle loro tesi finali e, per quanto sarà possibile, a viaggi d'istruzione.

L'art. 248 è sostituito dal seguente: Gli insegnamenti costitutivi della scuola sono i seguenti:

- 1) storia dell'arte medioevale;
- 2) storia dell'arte del rinascimento e moderna.

Gli insegnamenti complementari consigliati senza obbligo di esame, oltre a quelli che si potranno tenere in forma di conferenze o di corsi straordinari nello stesso settore di studi, sono i seguenti:

- 1) archeologia e storia dell'arte classica;
- 2) archeologia cristiana;
- 3) paleografia;
- 4) storia della musica.

L'art. 249 è sostituito dal seguente: Al principio del primo anno e del secondo, ciascun iscritto dovrà scegliere d'accordo con l'insegnamento, un tema di storia dell'arte medioevale e un tema di storia dell'arte del rinascimento e moderna, da trattare, in forma di tesi scritta, per l'esame al termine dell'anno scolastico.

Non è ammesso il passaggio all'anno successivo senza aver superati gli esami dell'anno precedente. Questi consistiranno, oltre che nella discussione della tesi scritta, nell'accertamento della progressiva preparazione del candidato.

L'art. 250 è sostituito dal seguente: Al termine del triennio, per conseguire il diploma di perfezionamento, gli iscritti dovranno presentare altre due tesi scritte, su argomenti approvati dagli insegnanti. Una delle due tesi, a scelta del candidato, potrà essere trattata con minor sviluppo dell'altra, come tesi secondaria.

L'art. 251 è sostituito dal seguente: Il Consiglio della scuola può concedere l'abbreviazione di un anno per il conseguimento del diploma quando riconosca la maturità di chi vi aspira.

Dopo l'art. 261, vengono approvati i seguenti nuovi articoli col conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di perfezionamento in scienze etnologiche

Art. 262. — La scuola in scienze etnologiche è annessa all'Istituto per le civiltà primitive, il quale ha per oggetto la civiltà dei popoli primitivi attuali nelle loro varie forme (linguaggio, mito, religione, arte, ergologia, economia, sociologia, usi giuridici) e nella loro genesi e svolgimento.

Art. 263. — Il corso della scuola ha la durata di due anni.

Gli insegnamenti sono i seguenti:

a) di carattere costitutivo:

- 1) etnologia;
- 2) esercitazioni di etnografia;
- 3) religioni dei popoli primitivi;
- 4) civiltà primitive dell'Africa;
- 5) lingue e civiltà camitiche;
- 6) storia e lingue d'Etiopia;
- 7) civiltà indigene dell'America;
- 8) civiltà primitive dell'Asia e del mondo occa-

nico;

b) di carattere complementare:

- 1) paletnologia;
- 2) antropogeografia;
- 3) antropologia.

Art. 264. — Alla scuola di perfezionamento in scienze etnologiche sono ammessi i laureati in lettere, geografia, filosofia, giurisprudenza, scienze naturali, scienze biologiche, scienze statistiche e demografiche.

Art. 265. — Gli iscritti alla scuola sono tenuti a frequentare le lezioni degli insegnamenti impartiti nella scuola stessa, dei quali quelli di etnologia e di religioni dei popoli primitivi sono biennali e gli altri annuali.

Art. 266. — La scuola conferisce un « Diploma di perfezionamento in scienze etnologiche » e rilascia attestati di frequenza e profitto per i singoli corsi.

Art. 267. — Ai fini del conseguimento del diploma di perfezionamento gli iscritti alla scuola debbono aver superato gli esami degli insegnamenti biennali e di almeno cinque fra gli insegnamenti annuali; debbono inoltre presentare una dissertazione in uno degli insegnamenti costitutivi della scuola ad eccezione del secondo nell'elenco degli insegnamenti stessi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1949

EINAUDI

GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1950
Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 6. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 dicembre 1949, n. 992.

Modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1948, n. 209, relativo al collocamento fuori ruolo di agenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 17 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;

Visto il regio decreto-legge 15 aprile 1937, n. 497, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 998;

Visto il decreto Presidenziale 11 febbraio 1948, n. 209;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco delle Amministrazioni e degli Enti presso cui possono essere collocati fuori ruolo agenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1948, n. 209, è da aggiungere la « Società Termoelettrica Siciliana ».

Art. 2.

I limiti numerici degli agenti delle Ferrovie dello Stato che possono essere tenuti nella posizione di fuori ruolo, stabiliti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1948, n. 209, sono modifi-

cati come segue per quanto riguarda i gradi 1° e 2° del gruppo A:

Grado ferroviario	Qualifiche	Quantità
1°	Capo servizio principale Capo compartimento di 1ª classe Capo servizio Capo compartimento di 2ª classe	5
2°	Ispettore capo superiore	

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1949

EINAUDI

CORBELLINI — PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1950
Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 28. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1949.

Rinnovazione del Consorzio provinciale di rimboschimenti di Treviso e contributo statale a favore del Consorzio stesso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 12 luglio 1938, n. 1228, relativo alla costituzione, per un quinquennio, a decorrere dall'esercizio finanziario 1938-39, fino all'esercizio finanziario 1942-43, del Consorzio tra lo Stato e la provincia di Treviso, col quale venne fissato in L. 15.000 annue il concorso dello Stato per la esecuzione dei lavori di rimboschimento e di ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati nei terreni sottoposti a vincolo nella suddetta Provincia;

Visto il decreto 20 febbraio 1945, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1945, registro n. 2, foglio n. 298, col quale il Consorzio di rimboschimenti di Treviso veniva rinnovato per cinque anni, a decorrere dall'esercizio 1943-44, fino a tutto l'esercizio 1947-48, fermo restando il contributo statale annuo di L. 15.000 ed altrettante a carico della Provincia interessata;

Vista la deliberazione n. 2591 del 2 luglio 1948 dell'Amministrazione provinciale di Treviso approvata con decreto interministeriale 25 maggio 1949, con la quale si propone di rinnovare per un quinquennio, con decorrenza 1° luglio 1948, il Consorzio tra lo Stato e la provincia di Treviso, con un contributo annuo da parte della Provincia di L. 300.000, al fine di ottenere un eguale aumento del contributo dello Stato;

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il Consorzio di rimboschimenti tra lo Stato e la provincia di Treviso, costituito con regio decreto 12 luglio 1938, n. 1228, è rinnovato per anni cinque, a decorrere dall'esercizio 1948-49 e fino a tutto l'esercizio 1952-53, con l'annuo contributo statale di L. 300.000 (trecentomila) ed altrettante a carico dell'Amministrazione provinciale di Treviso.

Detto contributo annuo, per gli esercizi 1948-49 e 1949-50 sarà prelevato sul capitolo 58 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio 1949-50, mentre per gli esercizi successivi tale somma sarà prelevata sui capitoli corrispondenti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1949

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1949

Registro A.S.F.D. n. 2, foglio n. 223. — FLAMMIA

(23)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1949.

Sottoposizione a liquidazione del Consorzio agrario provinciale di Sondrio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO

PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduto l'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, che conferisce ai Consorzi agrari provinciali la natura di società cooperative a responsabilità limitata, assoggettandoli alle norme degli articoli 2514 e seguenti del titolo VI libro V del Codice civile per quanto non è regolato dal decreto stesso;

Veduto l'art. 35 del decreto suddetto che attribuisce al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la vigilanza e il controllo sui Consorzi agrari sopra menzionati;

Veduto l'art. 2540, primo comma, del Codice civile che attribuisce all'autorità governativa avente il controllo su determinate categorie di cooperative di disporre la liquidazione coatta amministrativa nella ipotesi prevista dall'articolo suddetto;

Ritenuto che il Consorzio agrario provinciale di Sondrio, società cooperativa a responsabilità limitata, è sottoposto al controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a termine del decreto legge 7 maggio 1948, n. 1235 e si trova altresì nella condizione prevista dall'art. 2540, primo comma, del Codice civile, per cui si manifesta opportuno provvedere alla sua liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Sondrio, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Sondrio, via Piazzi nn. 1-3, è posto in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2.

E' nominato commissario liquidatore della società indicata nell'articolo precedente il rag. Lino Ferrarese.

Art. 3.

La cessante amministrazione ordinaria del Consorzio dovrà fare le consegne dei beni sociali e degli archivi e documenti della società al commissario liquidatore.

Art. 4.

La liquidazione avrà corso secondo le disposizioni degli articoli 2, 3 titolo I e 194 e seguenti titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dell'art. 12 dello statuto Consorziiale, approvato con l'art. 32 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235.

Il presente decreto sarà pubblicato, per esteso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e depositato per l'iscrizione, a cura del liquidatore, presso il Registro delle imprese di Sondrio.

Roma, addì 21 dicembre 1949

Il Ministro: SEGNI

(5132)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1949.

Sostituzione del vice commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Verona.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 35 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari;

Viste le dimissioni presentate dal Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Verona;

Visti gli articoli 2542 e 2543 del Codice civile;

Visto il decreto Ministeriale in data 21 dicembre 1949, col quale il dott. Augusto Govoni viene nominato commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Verona;

Ritenuta l'opportunità di nominare un vice commissario che coadiuvi l'opera del commissario suddetto e lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento;

Decreta:

L'ing. Alessandro Bianchi è nominato vice commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Verona con l'incarico di coadiuvare l'opera del commissario governativo e sostituirlo nelle sue mansioni in caso di assenza o di impedimento.

Roma, addì 21 dicembre 1949

Il Ministro: SEGNI

(5131)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA 15 novembre 1949.

Riconoscimento ufficiale della scuola istituita a Catania per la preparazione delle maestranze all'uso del solfuro di carbonio.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Vista la domanda in data 11 ottobre 1949, presentata dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione, con sede in Roma, intesa ad ottenere il riconoscimento ufficiale di una scuola, da istituirsi a Catania per la preparazione del personale che intende conseguire la patente di abilitazione all'impiego di gas tossici e, in modo specifico, all'impiego del solfuro di carbonio;

Visto il decreto Ministeriale in data 18 novembre 1948, n. 20900.30.2/A.G./101.815, concernente il riconoscimento ufficiale della scuola istituita a Bari a cura dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per la preparazione di maestranze all'uso del solfuro di carbonio;

Ritenuta l'opportunità di aderire alla richiesta stessa intesa ad aumentare e perfezionare le maestranze industriali qualificate;

Veduti gli articoli 3 e 38 del regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147;

Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

E' conferito il riconoscimento ufficiale alla scuola che sarà istituita a Catania, per iniziativa dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, con il compito di preparare gli aspiranti al conseguimento del certificato di idoneità all'impiego dei gas tossici e più precisamente del solfuro di carbonio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 novembre 1949

L'Alto Commissario: COTELLESA

(26)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della qualifica di stazione di soggiorno e turismo dell'intero territorio del comune di Santo Stefano d'Aveto (Genova).

Con decreto interministeriale in data 12 dicembre 1949, n. 18735-13, è stato riconosciuto all'intero territorio del comune di Santo Stefano d'Aveto la qualifica di stazione di soggiorno e turismo.

(72)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª pubblicazione).

Elenco n. 11.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 %:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
			Capitale nominale
Serie M	655	Marano Giuseppina fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Manganelli Concettina di Giuseppe, dom. in Santa Paolina (Avellino), con usufrutto a quest'ultima	1.000 —
Serie 3ª	606	Fossaluzza Diana, Luigia e Luigi fu Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Coiacetto Caterina fu Agostino ved. Fossaluzza, dom. in Bari	2.000 —
Serie 4ª	555	Come sopra	10.000 —
Serie 6ª	429	Come sopra	1.000 —
Serie 17ª	144	Come sopra	5.000 —
Serie 8ª	1	Caputo Rosa fu Carmine, minore sotto la patria potestà della madre Alfano Giovanna fu Antimo ved. Caputo, dom. a Capua (Napoli)	100.000 —
Serie 9ª	10	Come sopra	50.000 —
Serie 2ª	70	Come sopra	7.000 —
Serie 15ª	1	Come sopra	50.000 —

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 27 ottobre 1949

Il direttore generale: DE LUIGUORO

(4363)

BANCA D'ITALIA

Estrazione (91ª) del 31 dicembre 1949

Elenco dei premi sorteggiati nelle estrazioni dalla 90ª alla 100ª del prestito a premi a favore della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e della Società « Dante Alighieri ».

(Sorteggio anticipato al 31 dicembre 1949 in base alla legge 1º luglio 1949, n. 418)

Estrazione (90ª) del 31 dicembre 1949

PREMI

Da L. 15.000 : N. 129951				
Da L. 1.000 : N. 82838	118265	137104	224994	
Da L. 500 : N. 18507	65418			
Da L. 100 : N. 36556	42197	48192	55901	
62058	78790	95495	109978	112025
120267	131366	145687	153745	172938
203202	218646	221062	233153	
Da L. 50 : N. 29848	30700	49595	68579	
81883	82774	90306	96174	101294
101834	103051	107533	110713	111320
117185	118879	137032	149305	150343
153166	156741	157870	189892	191369
193884	202512	206198	209880	214056
215913	221004	228307	244227	244712

PREMI

Da L. 10.000 : N. 210810				
Da L. 1.000 : N. 29005	48754	205880	218357	
Da L. 500 : N. 24977	43070			
Da L. 100 : N. 16815	25403	37071	63841	
94406	98376	118435	125819	128921
140119	146417	151607	190289	196410
215876	216003	230644	231185	213521
Da L. 50 : N. 7459	13435	14674	17549	
22254	29104	31540	42615	46856
53490	62229	67574	67650	78022
85310	87174	94319	109577	114497
119279	122948	142162	143374	147944
156581	177926	185853	187342	204487
220849	238673	242102	242328	245307

Estrazione (92ª) del 31 dicembre 1949

PREMI

Da L. 15.000 : N. 70522				
Da L. 1.000 : N. 83891	162374	170920	246369	
Da L. 500 : N. 153150	246327			
Da L. 100 : N. 21567	29361	30133	32594	
35550	53300	71140	78402	91547
109694	112885	120712	133004	153518
187057	211952	213780	246574	154385

Da L. 50 : N. 4610	5018	10727	11179
18373 19887	23849	25245	33804
46078 46555	51479	54370	55343
68010 73567	76227	79716	107536
123708 152588	162227	168539	182913
194644 194695	205197	213530	215104
224228 227196	228231	229649	237997
			246290

Estrazione (93^a) del 31 dicembre 1949

PREMI

Da L. 10.000 : N. 153448			
Da L. 1.000 : N. 165954	210812	234643	240702
Da L. 500 : N. 122676	164547		
Da L. 100 : N. 60	937	3700	4307
10135 11742	39711	40215	46472
104791 124266	140601	167344	180082
201703 214485	222362	231635	196138
Da L. 50 : N. 583	20410	22956	24745
34971 38065	40525	42087	68310
70383 71268	87809	92001	92576
121327 123860	131763	139102	150331
160434 167690	170308	174042	182561
194347 203399	205082	206819	209905
217751 227883	228586	232321	232459
			233349

Estrazione (94^a) del 31 dicembre 1949

PREMI

Da L. 15.000 : N. 185497			
Da L. 1.000 : N. 101593	107285	107379	246029
Da L. 500 : N. 2256	181405		
Da L. 100 : N. 8378	25576	28147	32222
36297 38006	46471	68850	77057
127906 161999	173860	177784	201580
219920 242320	243085	249945	201687
Da L. 50 : N. 1836	2723	8181	10671
12868 14695	16397	27729	28045
35197 38279	40710	47920	57020
72678 78707	90153	91281	104900
117883 125768	129579	144596	150644
163627 182252	183967	191522	202227
213249 216845	228273	230941	234069
			243350

Estrazione (95^a) del 31 dicembre 1949

PREMI

Da L. 10.000 : N. 151163			
Da L. 1.000 : N. 64271	78929	84424	103316
Da L. 500 : N. 168567	194823		
Da L. 100 : N. 22703	34801	47459	50429
52835 65756	94364	96156	98870
124774 126822	127030	134930	146046
167791 171208	178148	200151	204621
226593 249463	249935		206075
Da L. 50 : N. 16674	17417	17602	27438
30303 36588	43197	44625	49652
51419 51833	57871	67829	70552
83143 83896	86062	91292	104324
109877 110558	110993	114567	114890
134047 137313	140599	143973	144496
163546 164127	165809	167958	176617
192332 204276	204452	212142	221467
229000 236531	238432	249637	228091

Estrazione (96^a) del 31 dicembre 1949

PREMI

Da L. 20.000 : N. 168620			
Da L. 1.000 : N. 54900	66761	97092	231254
Da L. 500 : N. 109601	213477		
Da L. 100 : N. 21587	25899	34874	58363
73636 76188	84313	86596	90674
117272 121033	151003	158430	158923
172883 173041	185393	187034	194436
196130 247182	248667		195980

Da L. 50 : N. 1873	2488	9951	19597
21763 22580	27244	29447	35152
38607 39783	43763	48722	57099
60730 69913	72538	79355	85752
86422 106626	112106	117179	120154
127347 134104	136924	138275	141574
155377 155398	164284	184346	198429
208783 217014	219189	222492	227897
241376 242378	244719	246750	239742

Estrazione (97^a) del 31 dicembre 1949

PREMI

Da L. 10.000 : N. 45801			
Da L. 1.000 : N. 51044	114558	116684	130779
Da L. 500 : N. 117162	168154		
Da L. 100 : N. 2010	13537	14882	21283
25001 33710	50400	64923	70794
86861 89279	90162	98544	104368
130211 137095	153028	157478	163361
202757 230812	236217		178518
Da L. 50 : N. 11019	11780	14988	25809
27078 29457	29541	33085	37375
47708 50248	51300	56606	60409
67878 69124	71537	72893	73301
99540 124174	127409	139016	147189
148971 152414	153788	154738	159577
174564 174883	183754	188524	194538
213152 214286	217169	219931	221105
229632 237169	248366	248889	227105

Estrazione (98^a) del 31 dicembre 1949

PREMI

Da L. 20.000 : N. 10261			
Da L. 1.000 : N. 5149	56972	192039	209476
Da L. 500 : N. 67399	194801		
Da L. 100 : N. 20612	31695	34831	36677
48760 48857	61567	72333	72493
100292 102340	103404	103834	115382
122227 137378	144354	154817	169500
211714 225876	232907		195523
Da L. 50 : N. 2188	11497	15931	17042
33683 41014	43792	49229	50032
52931 60081	65951	71206	79250
88982 103870	107443	110075	110898
122354 127098	132089	134041	134535
140491 140867	146063	150641	151424
161750 162473	163581	169841	190778
197771 198685	205089	206939	227827
234187 237551	237784	241851	229636

Estrazione (99^a) del 31 dicembre 1949

PREMI

Da L. 10.000 : N. 223592			
Da L. 1.000 : N. 10819	58182	69868	241930
Da L. 500 : N. 39490	211516		
Da L. 100 : N. 2299	25170	38716	41809
43596 49494	56940	59373	64190
91204 98963	111551	128266	136379
166110 180582	183768	195084	195701
218678 237461	237880		214262
Da L. 50 : N. 10215	16599	21547	28085
28373 29682	49271	49456	57231
61716 61939	64535	70822	77940
106072 114463	117410	117997	119453
126345 132538	136103	147576	160776
164486 164728	172983	179468	185133
191983 197650	206587	207808	208974
215773 218208	218768	229311	229799
235596 242834	243095	245287	234108

Estrazione (100^a) del 31 dicembre 1949

PREMI

Da L. 20.000 : N.	3316				
Da L. 1.000 : N.	25901	39388	102139	178831	
Da L. 325 : N.	140211				
Da L. 120 : N.	131890	216924			
Da L. 100 : N.	1428	3265	10632	11054	
11378	12709	18889	26649	29881	35191
38187	41225	50368	56660	60393	62810
77230	86028	89452	104161	121962	127457
127469	128974	130306	136908	139158	139173
141147	142535	145101	146033	147185	147674
152485	154907	156090	158542	182833	177220
177830	185744	190839	194534	196672	200498
208400	210924	234353	235839		
Da L. 50 : N.	1454	4185	7675	10044	
11305	12015	14824	19374	20501	21970
29051	30245	31422	32649	33660	34751
40153	43380	44565	52021	61320	64458
65305	66326	66771	67042	67350	72145
80135	90614	92263	94171	94263	100001
101628	101686	102730	104265	105723	107066
112607	113650	114510	116341	127390	131438
136290	139822	145560	146132	146789	149106
149472	149538	151261	153674	154509	154866
155905	165752	167026	169076	173960	174076
177728	180292	180848	183023	183307	186328
189891	192821	200147	200426	201215	203332
206404	207405	210064	211876	213638	216208
217696	217981	218622	219923	220710	222951
223784	228842	229007	232100	235806	239223
240402	240908	243149	245012	245501	247777

N. B. — Ai sensi della legge 1° luglio 1949, n. 418, si è proceduto al sorteggio anticipato al 31 dicembre 1949, secondo l'ordine disposto dal piano di ammortamento, delle n. 100.609 cartelle del Prestito suddetto riguardanti le residuali undici estrazioni, dalla 90^a alla 100^a (dal 31 dicembre 1949 al 31 dicembre 1954). Qui sopra sono riportati i numeri delle cartelle favorite dal premio. Le altre cartelle vengono rimborsate in ragione di L. 23 lorde ciascuna, se sorteggiate nelle estrazioni dalla 90^a alla 98^a, in ragione di L. 24 lorde se sorteggiate nella 99^a e di L. 25 lorde se sorteggiate nella 100^a. Tutte le cartelle sono pagabili presso le Filiali della Banca d'Italia.

(116)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Proroga del termine per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso a duecentosettantotto posti di vice segretario in prova nel ruolo di gruppo A della Ragioneria generale dello Stato, riservato al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero del tesoro e delle altre Amministrazioni statali.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il decreto Ministeriale 22 agosto 1949, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1949, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 281 con il quale venne prorogato al 30 novembre il termine per la presentazione delle domande per il concorso per esami a duecentosettantotto posti di vice segretario in prova nel ruolo di gruppo A della Ragioneria generale dello Stato, riservato al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero del tesoro e delle altre Amministrazioni statali, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 1949;
Ritenuta l'opportunità di prorogare ulteriormente il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione a detto concorso, e ciò in relazione a particolari sopravvenute esigenze della Ragioneria generale dello Stato;

Decreta:

Il termine 30 novembre 1949 per la presentazione delle domande per il concorso per esami a duecentosettantotto posti di vice segretario in prova nel ruolo di gruppo A della Ragioneria generale dello Stato, riservato al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero del tesoro e delle altre Amministrazioni statali, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 1949, è prorogato al 31 gennaio 1950.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 novembre 1949

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1949
Registro Tesoro n. 17, foglio n. 33. — GRIMALDI

(102)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente

Roma. Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.